

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 1948, n. 579

di Istituzione

ISTITUZIONE DELLA ZONA AGRICOLA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI VERONA

Publicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana",
Anno 89°, n. 127, del 3 giugno 1948

Il Presidente della Repubblica visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; sulla proposta del Ministro per l'Industria e il Commercio, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze, per il Tesoro, per i Lavori Pubblici, per le Poste e Telecomunicazioni, per i Trasporti, per l'Agricoltura e le Foreste e per il Commercio con l'Estero;

Promulga il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1 - E' istituita nel comune di Verona una zona agricolo-industriale delimitata a sud della linea congiungente i Forti di Tomba, Azzano e Dossobuono a Santa Lucia e da un tratto della strada di Sommacampagna; a nord dalla strada mantovana da Santa Lucia, lungo il parco ferroviario, fino a Trombetta; e ad est da via Volturmo e dalla strada statale Verona Ostiglia fino a Forte Tomba, secondo la planimetria annessa al presente decreto che, vistata dal Ministro per i Lavori Pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Art. 2 - Entro il perimetro della zona di cui all'art. 1 le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonché tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3 - E' istituito il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della zona agricolo-industriale di Verona, di promuovere e di curare lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona o di svolgere ogni altra attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4 - Il Consorzio è retto da un Consiglio direttivo composto da tre membri nominati rispettivamente dalla provincia di Verona, dal comune di Verona, e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere revocati e sostituiti dall'ente che li ha nominati anche prima della scadenza del termine predetto.

Art. 5 - Il Consiglio direttivo redigerà lo statuto del Consorzio che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 6 - Il presidente del Consorzio è eletto nel suo seno dal Consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza del Consorzio stesso ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 7 - La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

Art. 8 - Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 avranno luogo su istanza del Consorzio anche per conto delle imprese interessate.

Nell'assegnazione delle aree espropriate può essere applicato a favore del Consorzio un sopraprezzo da fissarsi con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 9 - L'indennità di espropriazione dev'essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della

zona agricolo-industriale.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni né il locante né il locatario hanno diritto ad indennità.

Art. 10 - Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare con l'indicazione del prezzo offerto.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Consorzio ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto nel presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 11 - I materiali da costruzione e le macchine occorrenti al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione o alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, sorgeranno nel perimetro della zona agricolo-industriale di Verona, sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza. Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti nella zona anzidetta esercenti la suddetta conservazione o lavorazione.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari ammessi alla esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i macchinari e materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza siano stati comunque in tutto o in parte destinati ad uso diverso da quello per il quale erano stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sarà tenuto, per i materiali e

macchinari così distratti, a corrispondere gli indicati tributi in base alle aliquote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in effettivo esercizio dei macchinari e dei materiali.

Art. 12 - Per gli stabilimenti industriali di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti esercenti le stesse attività già esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 13 - L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprietà per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona predetta, degli stabilimenti di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonché per la costruzione di opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di L. 40 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio, oppure direttamente da terzi per il conseguimento degli scopi suddetti.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.

Art. 14 - L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà ad adeguare l'Ufficio gestioni, già funzionante presso i Magazzini Generali di Verona, alla necessità del traffico della zona agricolo-industriale e ad aggiornare i relativi canoni.

Provvederà altresì alla fornitura del materiale metallico di armamento occorrente per l'allacciamento della zona con la stazione ferroviaria di Verona P.N., come pure quello occorrente per la costruzione dei binari di presa e consegna nell'ambito di detta stazione.

Per il pagamento della fornitura sarà accordata la rateizzazione in nove anni e, per la parte relativa al materiale metallico di armamento da impiegarsi nell'ambito della stazione di Verona P.N., non saranno dovuti interessi.

La costruzione e l'esercizio degli impianti ferroviari a servizio della zona agricolo-industriale saranno regolati mediante convenzione da stipulare fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio.

La costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo fra gli impianti anzidetti e gli stabilimenti della zona saranno regolati con convenzione da stipularsi a norma del vigente capitolato sui raccordi ferroviari fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese proprietarie ed esercenti con l'intervento del Consorzio.

Art. 15 - Ai trasporti a carro di prodotti ortofruttili di origine nazionale diretti ai magazzini generali di Verona o agli stabilimenti della zona agricolo-industriale, raccordati ai detti magazzini, è concessa, in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario più quello di rispedizione.

La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione se questa risulti inferiore.

La facilitazione è concessa a condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie.

Sono escluse dalla concessione le merci che siano state portate fuori dai magazzini generali o dagli stabilimenti della zona, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di compenso

per le sue maggiori prestazioni, trattiene il dieci per cento sulle somme rimborsate per differenza di tariffa. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite dei Magazzini generali di Verona.

Art. 16 - E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona agricolo-industriale di Verona.

Il Ministro per il tesoro provvederà con decreto proprio alla iscrizione della detta somma sullo stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17 - Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 .

De Nicola

De Gasperi - Tremelloni - Scelba - Pella - Del Vecchio - Tupini -
D'Aragona - Corbellini - Segni - Marzagora

Visto, il Guardasigilli: Grassi .

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 214 - Frasca

LEGGE 26 LUGLIO 1975, n. 378

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 1948, N. 579, ISTITUTIVO DELLA ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE NEL COMUNE DI VERONA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1 - All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Sono altresì istituite nel Comune di Verona tre zone delimitate, secondo l'annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'archivio di Stato, nel modo seguente:

- prima zona (quadrangolare) - a sud dell'autostrada Serenissima; a nord dalla zona agricolo-industriale di cui al comma precedente; a nord-ovest dalla linea ferroviaria Verona-Mantova; a est dal deposito militare ex forte Tomba;
- seconda zona (trapezia) - a nord dalla linea ferroviaria Verona-Milano; a ovest dall'autostrada del Brennero; a sud dall'autostrada Serenissima; a sud-est dalla strada statale n. 62 della Cisa; a est dal deposito militare ex forte di Dossobuono e da una retta che unisce lo spigolo ovest della suddetta area demaniale con il sottovia del Fenilòn alla ferrovia Verona-Milano;
- terza zona (trapezia) - a nord canale secondario di Lugagnano del consorzio di bonifica Alto Veronese e suo prolungamento virtuale verso est di metri 180; a est nuova strada di piano regolatore che unisce la statale n. 11, all'incrocio del caseificio, alla strada provinciale Verona-Lago località Cà del Sasso; a sud linea virtuale parallela alla strada statale n. 11 Padana superiore corrente a metri 250 verso nord; a sud-ovest strada comunale Cà Brusà; a nord-ovest linea virtuale retta tra la strada Cà Brusà e il canale di bonifica del consorzio Alto Veronese, corrente a metri 200 a est della Corte Gabbia".

Art. 2 - All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente comma:

"Sono altresì dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonché le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse".

Art. 3 - Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono aggiunti i seguenti:

"Il consorzio ha altresì lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove iniziative nell'ambito delle zone di cui al secondo comma dell'articolo 1.

A tal fine, il consorzio può espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2, oppure può curarne l'acquisto".

Art. 4 - L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, è sostituito dal seguente:

"Il consorzio è retto da un consiglio direttivo composto da nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".

Art. 5 - L'articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, è sostituito dal seguente:

"Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.

Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e può applicare un sovrapprezzo sul valore di esproprio o di acquisto

nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

Leone

Moro - Donat-Cattin - Bucalossi

Visto, il Guardasigilli: Reale

D.P.R. 3 OTTOBRE 1977

CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLA-INDUSTRIALE DI VERONA

STATUTO

Art. 1 - Il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, istituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, modificato con legge 26 Luglio 1975 n. 378, di cui fanno parte la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona, ha sede in Verona.

L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto esso non dispone, dalle norme del titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, in quanto compatibili con le norme speciali riguardanti il Consorzio medesimo.

Art. 2 - Il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi scopi, provvede in particolare:

- a) a collaborare con le competenti autorità statali, regionali, provinciali, locali, ecc., anche nella elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale; a studiare e a programmare, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 Aprile 1948 n. 579 come integrato dall'articolo 3 Legge 26 luglio 1975 n. 378, e, se del caso, a curare, l'esecuzione del piano delle opere e dei lavori necessari al fine di una idonea e completa attuazione delle zone e dei relativi servizi; a gestire impianti e servizi;
- b) a procedere per la espropriazione di immobili, ovvero, anche fuori dalle zone agricola-industriali di cui alla legislazione speciale, alla loro acquisizione in tutti i modi previsti dal diritto pubblico e privato;
- c) ad assegnare, per la realizzazione delle zone, immobili in concessione, o in proprietà, o con costituzione di superficie, ovvero a titolo temporaneo meramente obbligatorio, a soggetti pubblici o privati;
- d) a svolgere ed a promuovere ogni attività comunque connessa con i propri fini.

Art. 3 - Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti

dei tre enti partecipanti e dai successivi incrementi derivanti da nuovi apporti volontari e dai risultati di gestione.

Art. 4 - Il Consorzio provvede all'esplicazione della sua attività mediante:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) l'importo dei sovrapprezzi sugli immobili espropriati o acquistati ed assegnati in proprietà, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 Aprile 1948 n. 579, come modificato dall'art. 5 della legge 26 Luglio 1975 n. 378;
- c) corrispettivi vari, contributi volontari di enti pubblici e di privati, e ogni altro provento.

Art. 5 - La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai conferimenti da ciascuno di essi deliberati ed approvati dagli organi di controllo.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi del Consorzio e l'esercizio di tutti i poteri attribuiti al Consorzio dalla legge.

Il Consiglio direttivo nomina tutti gli impiegati e dipendenti del Consorzio determinando le condizioni di impiego e di lavoro.

Art. 7 - Il Presidente, può prendere, in caso di urgenza, ogni provvedimento con i poteri del Consiglio direttivo, al quale il provvedimento medesimo dovrà venire sottoposto nella prima seduta per la ratifica. In nessun caso possono essere disposti dal presidente nell'esercizio dei suoi poteri di urgenza acquisti immobiliari ovvero assegnazioni ai sensi dell'art. 2 lettera c) del presente statuto.

il Consiglio direttivo designa un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza, le funzioni di vice presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 - La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta al mese.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sua sostituzione provvederà l'ente partecipante cui spetta la nomina.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale quello del presidente.

Art. 9 - Il direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio; è il capo del personale; è responsabile del buon andamento dei servizi; prende i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive impartite dal presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il direttore partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso è costituito:

- a) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- c) da un revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

La presidenza del collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ai revisori dei conti, può essere corrisposto un compenso; ai medesimi viene riconosciuto un trattamento di missione nei limiti delle leggi vigenti.

Il Consiglio stabilisce all'inizio di ogni anno gli importi da corrispondere a norma del comma precedente. Le delibere relative sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato.

Art. 12 - L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da trasmettersi, con la relazione dei revisori dei conti, entro il 15 dicembre, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quello del tesoro.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'esame del collegio dei revisori; questo dovrà compiere il suo esame, compilare e presentare al Consiglio direttivo la propria relazione non più tardi del 15 aprile.

Entro il 30 aprile il bilancio del Consorzio adottato dal Consiglio direttivo e munito delle relazioni del Consiglio medesimo e del collegio dei revisori dovrà essere inviato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quello del tesoro per l'approvazione.

Edizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
DISTRIBUZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LITOGRAFIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 60

NGE 5 ottobre 1991, n. 317.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale)

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le regioni, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni da predetto termine, che fissa gli indirizzi e parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustiche industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Art. 37.

(Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46)

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16» sono sostituite dalle altre «del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16»;

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura

zione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 agosto 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

IONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
VISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 82

esto del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, coordinato con
la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237, recante:
«Interventi urgenti in favore dell'economia».

8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.

8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Ricerca » D.L. 20-05-1993, n. 149 » D.L. 23-06-1995, n. 244 » D.L. 23-06-1995, n. 244

Aggiungi alla cartella personale (Gestione Cartelle Personali)

» Leggi d'Italia

D.L. 23-06-1995, n. 244

» Pagina principale

» Novità

» Utilità varie

» Legislazione

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITIS

 Documento 


Risultati



D.L. 23-6-1995 n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1995, n. 146 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 18 agosto 1995, n. 192). Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, non convertito in legge.

(commento di giurisprudenza)

11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'*articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317*, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'*articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'*articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'*articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'*articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.


 Documento 


Risultati